



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MOLISE

VIA ALCIDE DE GASPERI - 86025 RIPALIMOSANI (CB)

TELEFONO: 0874 390301 FAX: 0874 390319

Sito Internet: molise.lnd.it

e-mail: cr.molise01@lnd.it pec: figc.molise@pec.it



Stagione Sportiva 2024 – 2025

COMUNICATO UFFICIALE N° 174

Del 05 Giugno 2025

1. COMUNICAZIONI DEL C.R. MOLISE

DECISIONE DEL TRIBUNALE FEDRALE TERRITORIALE

Deferimento n. 26936/597pfi24-25/PM/lz

R.G. Prot. n. 18/2024-2025 – TFT

Decisione

Il Tribunale Federale Territoriale, composto da:

Avv. Annibale Oreste Campopiano – Presidente

Avv. Michele Liguori – Componente

Avv. Gabriele Siciliano – Componente relatore

assistito dal segretario sig. Angelo Ciarlariello

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 26 maggio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale prot. n. 26936/597/pfi24-25/PM/lz nei confronti del sig. Gregorio Lombardi e della società A.S.D. Real Prata, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, con la nota prot. n. 26936/597/pfi24-25/PM/lz del 09.05.2025, il sig. Gregorio Lombardi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Real Prata, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 35 del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 15.12.2024 ed al termine della gara Real Prata – Vis Castelpetroso, valevole per il girone A del campionato di Seconda Categoria, colpito con un pugno sulla schiena l'arbitro dell'incontro provocandogli dolore; nonché la società A.S.D. Real Prata a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Gregorio Lombardi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

La Procura Federale istruiva il procedimento a seguito della trasmissione, da parte del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Molise, degli atti relativi alla gara Real Prata – Vis Castelpetroso del Campionato di Seconda categoria, ai fini dell'identificazione della persona responsabile delle condotte violente poste in essere nei confronti del direttore di gara al termine di tale incontro.

Acquisiti atti e dichiarazioni rilasciate dai tesserati, la Procura Federale riteneva che dall'esame degli atti fossero emersi i comportamenti di rilevanza disciplinare in epigrafe indicati e, conseguentemente, notificava comunicazione di conclusioni delle indagini e, successivamente, si determinava a deferire innanzi a questo Tribunale i predetti incolpati.

La fase predibattimentale

Disposta la convocazione delle parti per l'udienza del 26 maggio 2025, il sig. Gregorio Lombardi e la società Real Prata depositavano rispettive memorie per il tramite del nominato difensore Avv. Manuel Cenami.

Per il sig. Gregorio Lombardi, il difensore chiedeva l'applicazione dell'art. 35, comma 2°, nonché le attenuanti ex art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva, al fine di ottenere una sanzione pari o più lieve di quella irrogata dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Molise, con precedente provvedimento, al capitano della squadra sig. Angelo Russo, ex art. 5 comma 2° del C.G.S., con conseguente cessazione dell'esecuzione della sanzione inflitta al medesimo; mentre per la società Real Prata il suddetto difensore, sulla contestazione delle dichiarazioni rilasciate dai tesserati alla Procura Federale, richiedeva la sanzione dell'ammenda da quantificarsi, al massimo, in euro 500,00.

Il dibattimento

All'udienza del 26 maggio 2025, così fissata per la discussione del deferimento, compariva l'Avv. Nicola Lucarelli, per la Procura Federale, il quale si riportava integralmente all'atto del deferimento e chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il deferito sig. Gregorio Lombardi la sanzione di quattro anni di squalifica;
- per la società ASD Real Prata, l'ammenda di euro 3.000,00.

Comparivano personalmente il deferito sig. Gregorio Lombardi e il Presidente della società deferita sig. Domenico Lauro, nonché il difensore Avv. Manuel Cenami il quale per il deferito Sig. Gregorio Lombardi insisteva per l'applicazione dell'art. 35 comma 2° del C.G.S., nonché per il riconoscimento delle attenuanti ex art. 13 C.G.S., comma 1°, lettere a), b), d), e) e comma 2°, con conseguente cessazione immediata della sanzione inflitta al calciatore – capitano della squadra sig. Russo Angelo; mentre per la deferita società insisteva per l'applicazione della sanzione di euro 500,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto di quanto sopra, acquisito il fascicolo della Corte Sportiva di Appello Territoriale con la relativa decisione pubblicata sul C.U. n. 114 del 12.02.2025 del C.R. Molise, decideva il deferimento come da dispositivo.

La decisione

Il Tribunale Federale Territoriale osserva quanto segue:

sulla base della documentazione agli atti del procedimento risultano comprovate nei confronti del deferito calciatore Gregorio Lombardi, le incolpazioni di cui agli art. 4 comma 1 e 35 del CGS, seppur, quest'ultimo, nella più lieve valutazione del 2° comma, così come risulta comprovata la responsabilità oggettiva nei confronti della deferita società Real Prata, ex art. 6 comma 2° del C.G.S.

Va osservato come i tesserati escussi nell'ambito della indagine da parte della Procura Federale, quali la sig.ra Fiorentina Izzo, osservatore arbitrale, Cicchino Maurizio, tesserato per la società Vis Castelpetroso, in distinta quale assistente all'arbitro, Cifelli Ivan, tesserato per la società Vis Castelpetroso, quale calciatore capitano, già appartenente all'Aia, abbiano sostanzialmente confermato il referto arbitrale e quanto accaduto in relazione al pugno ricevuto nella schiena al termine della partita.

In particolare, Fiorentina Izzo dichiarava: *"...l'arbitro nel rientrare negli spogliatoi veniva accerchiato da più calciatori... un calciatore della squadra Real Prata che non so identificare in quanto aveva già tolto la maglietta sferrava un pugno alla schiena dell'arbitro che tentava di scappare..."*;

Cicchino Maurizio dichiarava: *"... posso precisare che un calciatore del Real Prata che era situato in panchina e non aveva giocato sferrava un colpo con la mano alla schiena dell'arbitro che indietreggiava e scappava..."*;

infine Cifelli Ivan confermava: *"... posso precisare che un calciatore del Real Prata che era situato in panchina e che non aveva giocato sferrava un colpo con la mano alla schiena dell'arbitro che indietreggiava e scappava negli spogliatoi..."*

Le suddette dichiarazioni vanno a confermare quanto sostanzialmente dichiarato al rappresentante della Procura Federale dallo stesso deferito Lombardi Gregorio il quale, seppur cercando maldestramente di difendersi narrando di essere intervenuto a difesa del compagno di squadra Lanni Andrea perché preso al collo con la mano dal direttore di gara, precisava di aver spinto l'arbitro con una manata sul dorso, nel tentativo di separare quest'ultimo dal predetto compagno di squadra;

la versione della presa al collo al calciatore del Real Prata sig. Lanni Andrea da parte del direttore di gara veniva confermata dal presidente della società Domenico Di Lauro e dallo stesso Lanni Andrea, ma tali versioni non appaiono attendibili, sia perché rese a giustificazione dell'aggressione arbitraria da parte del Gregorio Lombardi, sia in quanto in netto contrasto con la versione resa dagli altri tesserati non coinvolti nell'aggressione stessa.

Quanto, poi, alla qualificazione della norma sanzionatrice, questo Tribunale ritiene che la condotta posta in essere dal tesserato Gregorio Lombardi possa inquadrarsi nell'art. 35 comma 2° del CGS, rispetto al più grave disposto del successivo comma 4°.

Tenuto conto che anche la Procura Federale, nel proprio atto di deferimento richiama genericamente l'art. 35 senza precisarne il relativo comma, va osservato che il referto ospedaliero rilasciato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale Veneziale nella diagnosi di dimissione attesta un non meglio identificato trauma da riferita aggressione senza lesioni;

se è vero che la sanzione prevista dal comma 4° dell'art. 35 del CGS necessita dell'attestazione di un referto medico rilasciato da una struttura pubblica, è altrettanto vero, però, che la condotta posta in essere dal tesserato avrebbe dovuto, comunque, provocare una lesione al direttore di gara che, in tale circostanza, è stata certamente esclusa dallo stesso referto medico;

di talché, la condotta violenta posta in essere dal deferito Gregorio Lombardi non può che essere intesa come atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale che si concretizza in un'azione impetuosa e incontrollata, sanzionata dai commi 1 e 2 dell'art. 35 del CGS, proprio in considerazione dell'assenza di lesione, come attestato dallo stesso referto ospedaliero del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Isernia.

A conferma della qualificazione ex art. 35, 1° e 2° comma, soccorre la valutazione della stessa Procura Generale dello Sport che nella fase istruttoria della Procura Federale, con nota del 23 aprile 2025, aveva espresso parere favorevole all'applicazione della sanzione ex art. 126 del CGS, richiesta dal deferito Gregorio Lombardi e concordata tra le parti, sulla sanzione base di anni due di squalifica, ridotta alla metà.

Si rinviene, inoltre, tra gli atti del deferimento, come la stessa Procura Federale, con nota del 6 maggio 2025, ai fini dell'accordo ex art. 126 del CGS aveva determinato l'entità della sanzione sulla base del minimo edittale fissato dall'art. 35 comma 2° del CGS in due anni di squalifica e, tanto, perché non riteneva applicabile la previsione normativa di cui al comma 4° dello stesso art. 35 del CGS, atteso che vi era prova che il direttore di gara non aveva subito, per effetto della condotta violenta oggetto di incolpazione, una lesione personale attestata con referto della struttura pubblica in quanto proprio dalla stessa certificazione emergeva che non si rilevavano lesioni sulla persona del direttore di gara e che la prognosi di giorni cinque era correlata al dolore provato e riferito dal paziente.

Ritenuta, pertanto, la qualificazione della condotta del Gregorio Lombardi nei commi 1 e 2 dell'art. 35 del CGS, in punto di sanzione il Tribunale ritiene congrua l'applicazione della sanzione minima di anni due di squalifica sulla quale può ritenersi l'applicazione dell'attenuante di cui al comma 2° dell'art. 13 del CGS, non condividendo le richieste del difensore del deferito sul riconoscimento delle attenuanti di cui alle lettere a), b), d), e) dello stesso art. 13 del CGS in quanto non applicabili nella fattispecie;

il riconoscimento di tale attenuante può giustificarsi a ragione della giovane età del tesserato, della mancanza di effettive lesioni in danno del direttore di gara, dell'assenza di precedenti gravi sanzioni in capo al deferito;

quanto all'attenuante di cui alla lettera e) del citato art. 13, si osserva la non meritevolezza della stessa atteso che il deferito non ha ammesso nell'immediatezza del fatto le proprie responsabilità e le stesse sono state parzialmente confermate solo in sede di audizione dinanzi al rappresentante della Procura Federale, giustificando, peraltro, la condotta di aggressione accusando falsamente lo stesso direttore di gara di atti violenti nei confronti di un compagno di squadra, causando, con tale condotta, un notevole pregiudizio al capitano della propria squadra che, ex art. 5 del CGS, è stato sanzionato dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale con la sanzione della squalifica di anni 1 e mesi quattro di squalifica, irrogata con provvedimento reso in data 11 febbraio 2025.

In ragione della ritenuta attenuante, si ritiene congrua la diminuzione di mesi otto sulla sanzione di anni due di squalifica, così determinando per il deferito Gregorio Lombardi la sanzione finale di anni uno e mesi quattro di squalifica.

Quanto alla società deferita, tenuto conto della condotta posta in essere dallo stesso Presidente sig. Domenico Lauro, sia nel corso della gara in questione, laddove, come dichiarato in sede di audizione dinanzi al rappresentante della Procura Federale, durante la gara in questione toglieva il cartellino dalla mano del direttore di gara, strappandolo e buttandolo a terra, e sia nel corso della

predetta audizione ove, al fine di giustificare l'aggressione al direttore di gara, riteneva di accusare quest'ultimo di aggressione a calciatore della propria società, con violenta presa al collo, con ciò determinando una ulteriore indagine da parte della Procura Federale al fine di accertare meglio le accuse formalizzate, si ritiene congrua la sanzione dell'ammenda pari a € 1.000,00, in misura inferiore a quella richiesta dalla Procura Federale, a ragione del fatto che ci si trova dinanzi a società dilettantistica militante nel campionato di seconda categoria.

Infine, essendo stato individuato l'autore della condotta aggressiva in danno del direttore di gara, ex art. 5, 2° comma, del C.G.S., la sanzione inflitta al capitano della squadra del Real Prata, sig. Angelo Russo, con provvedimento della Corte Sportiva di Appello Territoriale, reso in data 11 febbraio 2025, cessa di avere esecuzione e deve essere revocata con effetto immediato dalla data di pubblicazione del dispositivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del deferimento n. 597 proposto dalla Procura Federale, il Tribunale Federale Territoriale dichiara la responsabilità del calciatore dell'A.S.D. Real Prata sig. Gregorio Lombardi in merito ai fatti contestati e per l'effetto irroga la sanzione di anni uno e mesi quattro di squalifica.

Alla società A.S.D. Real Prata applica l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Visto l'art. 5, comma 2°, del Codice di Giustizia Sportiva, revoca la sanzione comminata al calciatore capitano dell'A.S.D. Real Prata sig. Angelo Russo con effetto immediato.

Dispone la comunicazione agli interessati anche a mezzo posta elettronica certificata.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 maggio 2025.

Il Relatore

f.to in originale

Avv. Gabriele Siciliano

Il Presidente

f.to in originale

Avv. Annibale Oreste Campopiano

Depositata in segreteria il 5 giugno 2025

Il Segretario

f.to in originale

Angelo Ciarlariello

Comunicato Ufficiale n. 174 della stagione sportiva 2024/2025
pubblicato in Campobasso, affisso all'albo del C.R. Molise ed
inserito sul suo Sito Internet (molise.lnd.it) Giovedì 05 Giugno 2025

Il Segretario
(Santina POMPERMAIER)

Il Presidente
(Piero DI CRISTINZI)